

	S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	Convenzione per fornitura di carta naturale ecologica e carta riciclata	
	ecologica in risme per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto	
	2007.	
	Lotto: Provincia diCIG	
	TRA	
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del e legale rappresentante, Dott. (nel seguito per brevità	
	anche “S.C.R. - Piemonte S.p.A.”)	
	E	
, sede legale in, n., capitale sociale Euro=i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese di al n., REA di, P. IVA	
, in persona dell'.....e legale rappresentante sig. (nel seguito	
	per brevità anche “Fornitore”);	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e	
	33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha	
	affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Fornitore per	
	l'acquisto di carta in risme mediante l'espletamento di procedure ad evidenza	
	pubblica predisponendo i relativi atti di gara;	
		Pagina 1 di 32

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R.

19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla

presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano

espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente

Convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Amministrativo

n. 77 del 8 novembre 2012, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla

Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55

del D.Lgs. 163/06 s.m.i, mediante criterio di aggiudicazione del prezzo più

basso, suddivisa in 3 lotti di natura territoriale, per la stipula, con riferimento a

ciascun lotto, di una Convenzione per la fornitura di carta naturale ecologica e

carta riciclata ecologica in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax;

e) con n. del, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha aggiudicato

definitivamente il/i lotto/i alla Società

f) il Fornitore assegnatario del/i lotto/i ha presentato la documentazione

richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non

materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive per un importo di:

Lotto - Euro polizza n., rilasciata da;

a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato

adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché

una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro;

g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto

disposto dal punto 5.2.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero

telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

	h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla	
	stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali	
	del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con	
	l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il	
	Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e	
	controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,	
	Offerta Economica, Schede Tecniche Prodotti, Ordinativo di Fornitura,	
	cauzioni definitive, polizza RCT e polizza RCO.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	
	CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di carta naturale	
	ecologica e carta riciclata ecologica in risme per stampanti, fotocopiatrici e	
	fax, destinata ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i.	
	ubicati:	
	- Lotto nella provincia di per presunti complessivi max Euro	
	oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero).	
		Pagina 3 di 32

	Nel dettaglio, nell'ambito della presente Convenzione sarà possibile	
	acquistare i seguenti Prodotti:	
	A4 N80 – Carta f.to A4 naturale ecologica con grammatura 80 gr/mq;	
	A3 N80 – Carta f.to A3 naturale ecologica con grammatura 80 gr/mq;	
	A4 R80 – Carta f.to A4 riciclata ecologica con grammatura 80 gr/mq;	
	A3 R80 – Carta f.to A3 riciclata ecologica con grammatura 80 gr/mq.	
	I corrispettivi contrattuali relativi alla singola risma di ciascuna tipologia di	
	carta, aggiornati trimestralmente secondo le modalità indicate all'art. 7.2 del	
	Capitolato Tecnico, sono riportati nell'Allegato 1 “Corrispettivi” alla presente	
	Convenzione.	
	2. Contestualmente alla fornitura di carta, il Fornitore dovrà prestare i servizi	
	di seguito indicati, da considerarsi connessi ed accessori alla fornitura e,	
	pertanto, compresi nei prezzi offerti:	
	- consegna dei Prodotti, nella modalità in scatole o in bancali, sulla base di	
	quanto richiesto dalle Amministrazioni negli Ordinativi di Fornitura;	
	- call center;	
	- reportistica.	
	3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al	
	comma 1, a fornire carta in risme nella misura e della tipologia richiesta dalle	
	Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla	
	concorrenza dell'importo massimo indicato per ciascun lotto al precedente	
	comma 1.	
	Salvo diverso accordo fra le Parti, ciascuna Amministrazione dovrà ordinare,	
	nell'ambito di ciascun Ordinativo di Fornitura per ciascun Punto di Consegna,	
	un minimo di 15 scatole di carta formato A4 o 7 scatole di carta formato A3.	
		Pagina 4 di 32

	Nel caso in cui, per lo stesso Punto di Consegna dell'Ordinativo di Fornitura,	
	vengano ordinati entrambi i formati, l'ordine minimo corrisponde a 7 scatole	
	di formato A4 e 4 di formato A3.	
	La consegna in bancali prevede un minimo di 1 ed un massimo di 19 unità.	
	I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza	
	degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascuna	
	tipologia di Prodotto richiesto, sulla base del relativo prezzo unitario offerto in	
	sede di gara, trimestralmente aggiornato, correlato alla quantità e alla modalità	
	di consegna – in scatole o in bancali - richiesta.	
	4. L'importo massimo indicato per ciascun lotto di cui al precedente comma 1	
	esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo	
	massimo di ciascun lotto, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di carta	
	ecologica naturale e riciclata alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del	
	singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.	
	4. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo di ciascun	
	lotto indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto dell'importo di	
	ciascun lotto, ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	5. La presente fornitura dovrà essere prestata con le modalità ed alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione e il Fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi	
	di Fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.	
		Pagina 5 di 32

	6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di carta in risme, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto per ciascun	
	lotto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche	
	che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed	
	efficacia.	
	ART. 3 – DURATA	
	La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi	
	dall’attivazione della medesima (.....) e, nella sola ipotesi in cui alla	
	scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo del/i lotto/i di	
	riferimento, la Convenzione, relativamente al/i lotto/i medesimo/i, potrà	
	essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa	
	comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	I prodotti oggetto della Convenzione potranno essere ordinati dalle	
	Amministrazioni nel corso di tutta la durata della stessa.	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
	aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l’importo massimo previsto del	
	lotto di riferimento, anche eventualmente incrementato.	
	Il Fornitore dovrà garantire i servizi connessi di cui al par. 5 del Capitolato	
	Tecnico.	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	1. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le	
		Pagina 6 di 32

ART. – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

c) garantire che la fornitura in oggetto sia erogata in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;

d) consegnare i Prodotti oggetto nella Convenzione nelle modalità indicate al par. 5.1 del Capitolato Tecnico;

e) effettuare le consegne nei luoghi che verranno indicati nel Piano di Consegna dell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

f) effettuare a propria cura e spese il ritiro dei Prodotti consegnati in eccesso, ovvero il ritiro e la sostituzione dei Prodotti contestati per difformità qualitativa, anche a seguito di verifica ispettiva, nelle modalità indicate ai par. 5.1.4 e 9 del Capitolato Tecnico;

g) fornire assistenza alla fornitura nelle modalità indicate al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.

i) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

j) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 6 – TRASPORTO E CONSEGNA

1. La consegna dei Prodotti relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità e nel rispetto delle tempistiche di cui al par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico.

2. Le Amministrazioni Contraenti, attraverso gli Ordinativi di Fornitura, ordineranno le quantità e la tipologia di Prodotti oggetto della Convenzione sulla base dei propri fabbisogni e ne indicheranno la destinazione nel Piano di Consegna.

3. Il quantitativo dei Prodotti destinato a ciascun Punto di Consegna all'interno dell'Ordinativo di Fornitura non dovrà risultare inferiore ai volumi minimi ordinabili indicati al punto 5.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui il quantitativo dei Prodotti da consegnare sia inferiore a suddetti volumi minimi, il Fornitore avrà la facoltà di effettuare la consegna dei Prodotti richiesti, dandone riscontro per iscritto all'Amministrazione entro il termine di cui al successivo comma 5.

4. A seguito della ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei Prodotti e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nel Piano di Consegna contenuto nell'Ordinativo, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione ed osservando le modalità e tempistiche definite nel

	Capitolato Tecnico.	
	5. Il Fornitore, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura, dovrà dare riscontro all'Amministrazione indicando la data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi stabiliti nel Capitolato Tecnico.	
	6. In caso di Ordinativi complessivamente inferiori ad Euro 5.000,00 e fatto salvo il caso di indisponibilità temporanea dei Prodotti per rottura di stock di cui al punto 6.1 del Capitolato Tecnico, non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo fra le Parti.	
	7. I Prodotti consegnati dovranno essere confezionati con imballaggi esterni in cartone composto per il 100% da fibre riciclate e dovranno essere facilmente separabili, al fine di agevolare l'attività di raccolta differenziata da parte delle Amministrazioni.	
	ART. 7 – INDISPONIBILITA' E FUORI PRODUZIONE	
	1. Qualora il Fornitore, durante il periodo di validità della Convenzione, non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa della loro indisponibilità temporanea per rottura di stock, dovrà procedere secondo le modalità ed i termini stabiliti al par. 6.1 del Capitolato Tecnico. In difetto, gli eventuali inadempimenti o ritardi nelle consegne daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 della presente Convenzione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	2. Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti a causa della messa "fuori produzione" degli stessi, dovrà procedere a quanto previsto al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico. In caso di esito negativo delle	
		Pagina 10 di 32

verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione S.C.R. - Piemonte S.p.A.

dichiarerà risolta, anche solo in parte, la Convenzione.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della presente Convenzione e dei singoli contratti di fornitura.

In particolare, per tutta la durata della presente Convenzione S.C.R. – Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, ha la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelle offerte dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, secondo le modalità indicate al par. 9 del Capitolato Tecnico.

Pari facoltà è riservata alle singole Amministrazione contraenti in occasioni dell'esecuzione degli Ordinativi di Fornitura.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei seguenti prezzi unitari offerti IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Amministrazione:

	PREZZI UNITARIO OFFERTO per	
	TIPOLOGIA	RISMA
	A4 N80	
	A3N80	
	A4R80	

A3R80	
-------	--

I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di ricezione degli Ordinativi di Fornitura, aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi 3 e 4. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato 1 "Corrispettivi" alla presente Convenzione.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei Prodotti, anche della prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto.

3. Alla Data di Attivazione della presente Convenzione, i prezzi di cui all'Allegato 1 corrisponderanno ai prezzi offerti dal Fornitore in sede di gara, aggiornati rispetto alle variazioni dei prezzi rilevate dalla Camera di Commercio di Milano nel periodo intercorrente tra il mese di invio del bando relativo alla gara sulla GUUE ed il mese di attivazione della Convenzione, con le modalità riportate al par. 7.1 del Capitolato Tecnico.

4. A decorrere dalla Data di attivazione, i prezzi di cui all'Allegato 1 saranno aggiornati con cadenza trimestrale per tutta la durata della Convenzione, anche prorogata, con le modalità riportate al par. 7.2 del Capitolato Tecnico.

5. In caso di richiesta di consegna in bancali, al prezzo della risma, riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" per ciascuna tipologia di Prodotto e trimestralmente aggiornato, verrà applicata una percentuale fissa di sconto pari al 4%.

6. Per le prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura a seguito dell'avvenuta consegna,

	8. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si	
	protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal	
	precedente comma 7, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata	
	A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà sospendere le	
	prestazioni contrattuali relative a nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla	
	medesima Amministrazione inadempiente.	
	9. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva	
	del Fornitore certificata attraverso copia del D.U.R.C. (Documento unico di	
	regolarità contributiva) in corso di validità.	
	1. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al	
	comma 7, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso. Resta salvo la pattuizione	
	di un minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti e alle	
	condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.	
	ART. 10 – PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le	
	normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle	
	prestazioni, e non abbia omissso di trasmettere tempestiva comunicazione	
	all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora	
	non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola	
	Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto di	
	seguito riportato:	
		Pagina 14 di 32

	a) In caso di inadempimento o ritardo nella trasmissione della comunicazione	
	di riscontro della data di consegna (par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico) o della	
	momentanea indisponibilità dei prodotti (par. 6.1 del Capitolato Tecnico)	
	rispetto al termine massimo stabilito, l'Amministrazione applicherà al	
	Fornitore una penale pari all'1 per mille del Valore dell'Ordinativo per ogni	
	giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.	
	Nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo si prolunghi oltre i termini di cui	
	alla Tabella 3 del par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo	
	di ritardo oltre i termini massimi stabiliti per la consegna verrà applicata la	
	penale di cui alla successiva lett. b).	
	b) Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei Prodotti, rispetto ai	
	termini massimi di cui al precedente a paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico,	
	la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore dell'Ordinativo	
	oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	c) In caso di inadempimento o ritardo per il ritiro dei Prodotti consegnati in	
	eccesso ovvero per il ritiro e sostituzione dei Prodotti contestati per difformità	
	qualitativa (par. 5.1.4 del Capitolato Tecnico), anche a seguito di verifica	
	ispettiva (par. 9 del Capitolato Tecnico), per ogni giorno lavorativo di ritardo	
	la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della fornitura	
	oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del	
	maggior danno.	
	2. Per la mancata operatività del servizio di supporto e assistenza (par. 5.2.1	
	del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero a	
	forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni	
	lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
		Pagina 15 di 32

	una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni	
	giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il	
	risarcimento del maggior danno.	
	3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al par. 8 del Capitolato	
	Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari	
	allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno lavorativo di	
	ritardo.	
	ART. 11 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione	
	richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere	
	contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
		Pagina 16 di 32

	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi	
	delle cauzioni rilasciate a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo	
	articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	
	giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 10 comma 1, sino a concorrenza della misura massima pari al 10%	
	(dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude	
	il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento	
	degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art.	
	10 commi 2 e 3 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci	
	per cento) dell'importo massimo complessivo del/i lotto/i fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
		Pagina 17 di 32

	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicate e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	ART. 12 – GARANZIE	
	1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, per un importo di Euro:	
	Lotto –= (...../..)	
	In merito allo svincolo ed alla quantificazione delle cauzioni si applica quanto	
	previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i..	
	Le cauzioni prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Dette cauzioni sono	
	estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
	corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. Le cauzioni rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto SCR Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle	
	cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
		Pagina 18 di 32

	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione per il	
	lotto di riferimento fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile	
	verso terzi, per tutta la durata della Convenzione con massimale pari ad Euro	
, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per	
	danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni	
	eccedenti i massimali assicurati.	
	9. Il Fornitore, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i	
	prestatori di lavoro, per tutta la durata della Convenzione con massimale pari	
	ad Euro con sottolimito per singolo prestatore pari ad Euro	
	restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo,	
	non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad	
	esclusivo carico del Fornitore.	
	ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo	
	contrattuale di ogni singolo lotto;	
	- riscontro di almeno tre esiti negativi, per ciascun lotto di riferimento, delle	
	verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti ai sensi del par. 9 del Capitolato	
	Tecnico;	
	- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione	
		Pagina 20 di 32

	delle prestazioni affidate;	
	- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;	
	- nel caso di subappalto non autorizzato;	
	- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
	- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni, per ciascun lotto di riferimento,	
	eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione o parte di essa è risolta	
	di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A..	
	2. La specifica ipotesi di ritardo nella consegna, prolungato per 10 (dieci)	
	giorni oltre i termini massimi previsti al par. 5.1.2 del Capitolato Tecnico,	
	costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordine di	
	fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito	
	della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha	
	effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato	
	il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
	Convenzione o parte di essa per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il	
	ritardo nella consegna, prolungato per 10 (dieci) giorni oltre i termini	
	prescritti, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo degli	
		Pagina 21 di 32

Ordinativi di ciascun lotto di riferimento.

3. In tutti i casi di risoluzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere le cauzioni, di ciascun lotto di riferimento, prestate rispettivamente per l'intero importo delle stesse o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere le cauzioni, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 14 - RECESSO

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
	<i>i)</i> qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,	
	che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	<i>ii)</i> qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è	
	stato scelto il Fornitore medesimo;	
	<i>iii)</i> qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico	
	del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti	
	contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
	patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;	
	3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di	
	recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o	
	in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni	
	solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente	
	esemplificativo e non esaustivo:	
		Pagina 23 di 32

	i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge	
	fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,	
	che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la	
	ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel	
	caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente	
	simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della	
	gestione degli affari del Fornitore;	
	ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando	
	di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è	
	stato scelto il Fornitore medesimo;	
	iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico	
	del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti	
	contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il	
	patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa	
	antimafia;	
	5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno	
	alcuno per le Amministrazioni Contraenti.	
	6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto	
	al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola	
	d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando	
	espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di	
	natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso	
		Pagina 24 di 32

delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

ART. 15 – SUBAPPALTO

1. *(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale del Lotto _____,

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore

economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

ART. 18 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il sig., Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura allegato

alla presente Convenzione indica il “Direttore dell’esecuzione del contratto”
(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,
verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché
fornire parere favorevole sull’andamento della fornitura ai fini del pagamento
delle fatture ed all’applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 10, 13 e 15 della presente Convenzione e per lo svincolo delle cauzioni definitive di cui all'art. 12 comma 4 della presente Convenzione.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto.

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DELLAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

	In relazione agli oneri della sicurezza, la Stazione Appaltante li ha quantificati	
	in Euro zero. Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi	
	del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n.	
	163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione	
	dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza	
	connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non	
	prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto, qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, la stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere	
	il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà	
	allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
		Pagina 28 di 32

	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
		Pagina 29 di 32

	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore.	
	ART. 23 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 24 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 25 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	
	Il Professionista dichiara di aver preso visione sul sito	
		Pagina 30 di 32

www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del

“Codice Etico” e del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex

D.Lgs 231/01” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad

astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata da

S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a

pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 26 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della

Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della

Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte

di S.C.R.- Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime

parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore _____

Il sottoscritto, quale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24,25 e 26.

Torino, lì ____ _

Il Fornitore _____